

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)

Decreto di aggiornamento annuale del Piano Triennale delle Azioni positive

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA), di seguito indicata come Agenzia, destinata ad acquisire le competenze di ANSF (istituita con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) e a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

VISTO il decreto 28 gennaio 2020, n. 24 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, concernente il Regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 01 maggio 2020;

VISTO il decreto 13 febbraio 2020, n. 25 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, recante il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 01 maggio 2020:

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 5 febbraio 2020, con cui l'Ing. Fabio Croccolo, dirigente di I fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato nominato Direttore dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 30 novembre 2020, con cui è stato istituito il Comitato Direttivo dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del citato decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130;

VISTO l'atto del Direttore di nomina dell'Ing. Pier Luigi Giovanni Navone a Vicedirettore dell'Agenzia, prot. n. 251 del 27/11/2020, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera n), e comma 8, del citato Decreto 28 gennaio 2020, n. 24:

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 520 del 20 novembre 2020, con il quale è stata disposta, ai sensi dell'articolo 12, comma 19, del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere dalla data di registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2020 di istituzione del Comitato Direttivo di ANSFISA;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2020 di istituzione del Comitato Direttivo di ANSFISA è stato registrato dalla Corte dei Conti il 30 novembre 2020 al n. 2739, e che quindi da tale data è determinata la piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del citato decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, dalla data di piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (nel seguito anche solo "ANSFISA" o "Agenzia"), l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito ad ANSFISA, che "succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie";

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) secondo cui "[OMISSIS...] le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, [...] il Comitato per le pari opportunità [...] e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne";

VISTO, inoltre, l'art. 42 dello stesso D.Lgs. 198/2006, che definisce le azioni positive come "misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, [...] dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro";

VISTO l'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha modificato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare:

- l'art. 1, prevedendo che le finalità e l'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 165 vadano a disciplinare l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, anche al fine di "c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica";
- l'art. 7 (gestione del personale), comma 1, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno";
- l'art. 57 (pari opportunità), comma 01, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il 'Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni' che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing [...]" e il comma 05, punto 1, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro [...] possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio";

VISTO il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, di recepimento della Direttiva Europea 2006/54/CE, che ha modificato il D.Lgs. 198/2006, introducendo il divieto di discriminazioni basate sul genere e promuovendo le azioni positive, messe in atto al fine di rimuovere gli ostacoli che limitino l'uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera e che sviluppino strumenti di flessibilità che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari;

VISTO il D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che stabilisce all'art. 28 che la valutazione del rischio deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito della misurazione e valutazione della performance organizzativa, il raggiungimento degli obiettivi è previsto in un quadro di promozione di pari opportunità di diritti e doveri;

VISTA la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, a suo tempo effettuata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie con decreto direttoriale prot. 951 del 15/01/2018, come successivamente modificato con provvedimenti prot. 3162 del 16/02/2018 e prot. 3446 del 21/02/2020;

VISTA la Direttiva n. 2/2019 del 26/06/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione ed il Sottosegretario delegato alle pari opportunità, recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto direttoriale prot. 1797 del 30/01/2020, con cui l'ANSF ha aggiornato per il triennio 2020-2022, il Piano Triennale delle Azioni positive per il triennio 2019-2021;

CONSIDERATA la particolare situazione organizzativa che, nelle more della definizione ed approvazione degli atti di organizzazione di cui all'art 3, comma 2, del Regolamento di amministrazione di ANSFISA, non è ancora definita con riguardo agli uffici di livello dirigenziale non generale ed all'assegnazione del personale agli Uffici, in particolare per la Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, per la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e la sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa;

CONSIDERATO altresì quanto stabilito dal decreto direttoriale prot. 330 del 10/12/2020 sull'organizzazione provvisoria della nuova Agenzia, in particolare all'art. 6, secondo cui "ANSFISA continua a fare applicazione, oltre che della pertinente e vigente normativa dei settori di interesse, dei vigenti regolamenti dedicati allo svolgimento delle attività istituzionale, nonché degli ulteriori atti e provvedimenti, comprendenti, tra gli altri, regolamenti, direttive, decreti, raccomandazioni, specifiche tecniche di interoperabilità, standard tecnici, linee guida ed ogni altro atto adottato dalla soppressa ANSF, nella misura in cui siano compatibili con l'art. 12, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, nonché dello Statuto e del Regolamento di amministrazione ANSFISA adottati, e sino alla loro eventuale sostituzione e/o integrazione con atti e provvedimenti che verranno adottati da ANSFISA";

CONSIDERATO il ruolo propositivo/consultivo che svolge, con riguardo al Piano triennale delle azioni positive, il Comitato unico di garanzia che, allo stato, nelle more della sua ricostituzione nell'ambito di ANSFISA, risulta ancora nella composizione relativa alla soppressa ANSF;

RITENUTO pertanto di dover aggiornare il Piano triennale 2020-2022 emanato con il decreto ANSF prot. 1797 del 30/01/2020 nel cui ambito, previa estensione dell'orizzonte temporale al triennio 2021-2023, proseguire con le azioni ed iniziative in esso programmate;

DECRETA

Articolo unico

Per i motivi di cui alle premesse, si confermano per il triennio 2021-2023 le misure contenute nel Piano triennale delle Azioni positive aggiornato dall'ANSF per il triennio 2020-2022 con il decreto prot. 1797 del 30/01/2020, con estensione dell'orizzonte temporale di attuazione delle stesse con riferimento al triennio 2021-2023.

Il Direttore (Ing. Fabio Croccolo)

CROCCOLO FABIO 25.02.2021 10:27:18 UTC





